



COMUNE DI CHIALAMBERTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 23/2019 Reg. Ord.

IL SINDACO

CONSIDERATE le caratteristiche planoaltimetriche delle strade di competenza comunale che, per le particolari condizioni del fondo stradale durante la stagione invernale, spesso costituiscono un problema di percorribilità per i veicoli non adeguatamente equipaggiati;

VISTI gli artt. 5 (comma 3), 6 (comma 4 lettera f) e 7 (comma 1 lettera a) del "Nuovo codice della strada", emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada", emanato con DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza della Città Metropolitana di Torino Area Lavori Pubblici n. 110-27603/2016 del 20/10/2016 (la cui validità è confermata anche per le stagioni invernali successive) ad oggetto "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale" dalla quale si evince che, dal 15 novembre al 15 aprile di ciascuna stagione invernale persiste l'obbligo di dotare i veicoli transitanti sulla Strada Provinciale di pneumatici invernali, ovvero avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per le esigenze e i motivi di cui alle premesse:

- in caso di precipitazioni nevose, o in presenza di ghiaccio sulla carreggiata, che alterino le normali condizioni stradali sui tratti di competenza comunale, nel periodo dal 15 NOVEMBRE al 15 APRILE di ciascuna stagione invernale, possono circolare solo i veicoli muniti di pneumatici invernali, ovvero avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;
- i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale possono, ricorrendo la necessità, ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

INCARICA

Il Comando di polizia Municipale di dare adeguata pubblicità al provvedimento, mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale della vigilanza per l'esatta osservanza della presente.

AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

Copia della presente ordinanza venga consegnata alla stazione Carabinieri di Chialamberto per opportuna conoscenza;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Chialamberto li 20/11/2019



IL SINDACO

Adriano Bonadè Bottino